

zione e lotta alla corruzione da quelle di controllo delle *performance* delle amministrazioni pubbliche viene completamente meno. I commi 1 e 2 che affidavano il compito di valutatore all'Aran sono abrogati. Contestualmente, la Civit cambia denominazione divenendo Anac, **Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle PA**, e riprende anche quelle funzioni che erano già presenti nel decreto legislativo n. 150/2009.

Il comma 5 del decreto 101, infine, riscrive la parte relativa alla **composizione dei membri del rinnovato organo valutatore**. Rimangono invece confermati gli attuali membri in carica fino alla

nomina dei nuovi componenti la cui proposta dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto.

Storie di ordinaria amministrazione

A conclusione di una prima lettura panoramica, a cui seguono le analisi di dettaglio contenute nei prossimi contributi, del Dl n. 101/2013 come convertito, appare evidente come si sia **di fronte all'ennesimo provvedimento di "ordinaria amministrazione"**.

Non solo manca una riforma sorretta da un progetto di lungo periodo per il comparto pubblico, ma è anche evidente come il testo finale sia il **tentativo di porre qualche toppa qui e là** al vestito

ormai sgualcito del sistema amministrativo italiano. Questa operazione di *restyling* restituisce un **quadro giuridico complesso e poco chiaro**.

Di questa stratificazione la pubblica amministrazione già abbonda e non ne ha alcun bisogno di nuova. È, infatti, dentro ad una simile complessità burocratica che si nasconde il rischio della *maladministration* la quale non coincide necessariamente con un comportamento *contra legem*, bensì con l'impotenza di chi si trova di fronte ad una **produzione legislativa continua e disomogenea che disorienta e non dà certezza**, rallentando l'intero comparto pubblico e con esso il Paese. ●

Auto blu, consulenze e personale: stop agli sprechi

La conversione del Dl 101 conferma gran parte delle misure di contenimento della spesa per auto e consulenze previste dal testo del provvedimento licenziato dal Governo nel mese di agosto. Anche in materia di controllo sui costi del personale le novità sono limitate. Quanto passato al vaglio del Parlamento è la prova dell'ennesimo tentativo di dar vita ad un giro di vite contro lo spreco di soldi pubblici

di **Giancarlo Neri**

Dottorando di ricerca, Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, Adapt-Cqja, Università degli Studi di Bergamo

Come anticipato, in materia di 'auto blu', consulenze e personale si conferma il contenimento della spesa pubblica. Ma vediamo

in dettaglio le singole misure.

Tagli alle auto di servizio

Il **comma 1 dell'art. 1** del decreto legge n. 101/2013 proro-

ga dal 31 dicembre 2014 al **31 dicembre 2015** l'efficacia delle disposizioni (art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012) che obbligavano le amministrazioni pubbliche, nonché le autorità indipendenti e la Consob a **non acquistare autovetture** né a stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto automobili.

Il comma 2 prevede che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche, che non adempiono agli **obblighi già vigenti di comunicazione in materia di autovetture di servizio**, posti dall'art. 5 del Dpcm 3 agosto 2011, non possano effettuare spese dell'ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Va segnalato che il **massimale di spesa del 50%** di cui al comma 2 è stato abbassato in sede di conversione del Dl n. 101/2013. In precedenza il decreto legge lo fissava all'80%.

Per blindare tale misura (comma 3), **gli atti e i contratti adottati in violazione del divieto** e dei limiti di cui ai commi 1 e 2 **divengono nulli**, costituiscono **illecito disciplinare** e sono soggetti ad una **sanzione amministrativa pecuniaria** (da mille a cinquemila euro) a carico del responsabile della violazione.

Si demanda ad un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle **modalità e di ulteriori limiti di impiego** delle autovetture di servizio in attuazione delle norme di cui ai precedenti commi da 1 a 3 (comma 4).

La legge di conversione, a que-

sto punto, introduce un comma significativo rispetto alle disposizioni contenute nella versione originaria del decreto legge n. 101/2013. Infatti, nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a **modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio**, salvo motivate e specifiche eccezioni (comma 4-bis). Con uno slogan efficace il ministero della Funzione pubblica segnala il **passaggio dall'auto blu all'auto verde**.

Costi contenuti anche per incarichi e consulenze

I **commi dal 5 al 7** si riferiscono alle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009. L'elenco delle **PA inserite nel conto economico consolidato** è contenuto, da ultimo, nel comunicato Istat del 28 settembre 2012 e comprende, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le Asl, le Cciaa e una serie di consorzi, agenzie, fondazioni e istituti che sono promanazione degli stessi enti. Sono escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e organismi equiparati e gli istituti culturali.

Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma interessa gli **studi e gli incarichi di consulenza**. Per la loro individuazione, si fa riferimento, ancor oggi, alla **delibera delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 6/Contr/2005 del 6 febbraio 2005**, con la quale i magistrati contabili hanno fornito indicazioni sull'argomento per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2005. In tale delibera si

legge che: *"Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal Dpr 388/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la **consegna di una relazione scritta finale**, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli **incarichi di ricerca**, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le **consulenze**, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti"*.

Sembrerebbe che la norma in esame non coinvolga gli **incarichi di ricerca**. Si ricorda che, nella stessa pronuncia, la Corte ha proposto alcuni **esempi che rientrano nella previsione normativa**: lo studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione; le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione e gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. Parimenti, sono state indicate alcune ipotesi che non rientrano nel campo di applicazione, quali le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione e gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

In ogni caso, le norme dispongono che **per il 2014 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza** sostenuta dalle amministrazioni pubbliche **non possa essere superiore all'80% del limite di spesa per l'anno 2013** così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. **Per quanto riguarda l'anno 2015, la spesa non può essere superiore al 75% del 2014.** Il testo originario del decreto legge stabiliva che il limite della spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non potesse essere superiore al 90% del limite di spesa fissato per l'anno 2013. La proposta modificativa in sede di conversione è, dunque, diretta a **realizzare maggiori risparmi** per le amministrazioni incluse nel conto consolidato.

La legge di conversione innova ulteriormente questa parte inserendo tre commi rispetto alla versione di agosto del decreto legge n. 101/2013. Infatti, al **comma 5-bis** si impone alle pubbliche amministrazioni di **trasmettere, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata** sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato. La **manca trasmissione nei termini** appena riportati comporta l'**applicazione della sanzione** (di cui al successivo comma 7) al responsabile del procedimento (comma 5-ter). Inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, il ministro per la Pubblica ammini-

strazione e la semplificazione è tenuto a presentare alle Camere una relazione contenente i **dati relativi ad incarichi e consulenze** (comma 5-quater). Il successivo comma 6 dispone l'istituzione di **specifici capitoli di bilancio** cui imputare le relative risorse al fine di poter meglio monitorare le spese afferenti gli incarichi di studio e le consulenze.

Anche in questo caso, come per le auto di servizio, si **cerca di blindare le disposizioni** sopra riportate attraverso il medesimo **meccanismo sanzionatorio**: atti e contratti adottati in violazione delle regole in materia di consulenze sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono soggetti ad una **sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro** a carico del responsabile della violazione (comma 7).

È stabilito, infine, che il dipartimento della Funzione pubblica e il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dispongano una volta l'anno **visite ispettive** al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le eventuali irregolarità riscontrate (comma 8).

Un emendamento approvato nel corso dell'esame del decreto legge presso il Senato ha stabilito che resta fermo per gli **enti di previdenza di diritto privato** quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa, dall'art. 10-bis del decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76 (comma 8-bis).

Le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono **principi di coordinamento della finan-**

za pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, nonché norme di diretta attuazione dell'art. 97 della stessa Carta costituzionale.

Migliore controllo della spesa per il personale

Le disposizioni contenute all'art. 2, commi dal 10 all'11-bis, prevedono, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l'assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite di cui all'elenco Istat al **controllo del costo del lavoro**, previsto dall'art. 60 del Dlgs n. 165/2001. Sono esclusi dal controllo gli organi costituzionali e gli organi di rilievo costituzionale (comma 10).

Inoltre al **comma 11** si modifica, a decorrere sempre dal 1° gennaio 2014, l'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 che disciplina la rilevazione del costo del lavoro negli enti pubblici, nelle aziende che producono servizi di pubblica utilità e nelle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni e diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate. Con la novella la **comunicazione sul costo del personale** al dipartimento della Funzione pubblica e al ministero dell'Economia e delle finanze è **estesa anche ai dipendenti della Rai**.

Il successivo **comma 11-bis** (inserito in sede di conversione del decreto legge) prevede di inviare **copia della comunicazione di tale cifra economica** oltre che alla Corte dei conti, anche alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dfp. ●